

Penale Camera di Nola "Giovanni Leone"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Al Presidente della Corte di Appello di Napoli
presidente.ca.napoli@giustiziacert.it

Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
prot.pg.napoli@giustiziacert.it

Presidente del Tribunale di Nola
prot.tribunale.nola@giustiziacert.it

Ministro della Giustizia – Roma
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Commissione di Garanzia – Roma
segreteria@pec.commissione-garanziasciopero.it

Unione Camere Penali Italiane
ucpi@pec.camerepenali.it

Consiglio Nazionale Forense
giurisdizionale@pec.cnf.it
urp@pec.cnf.it
ricorsi@pec.cnf.it

E p.c.

Consiglio dell' Ordine di Nola
ordineavvocatinola@legalmail.it

Procuratore della Repubblica di Nola
prot.procura.nola@giustiziacert.it

Giudice di Pace Circondariale
gdp.nola@giustiziacert.it

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 27 e 28 giugno 2022

La Camera Penale di Nola in relazione alle motivazioni, pienamente condivise, contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 14.06.2022

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure-* è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 2 giorni e si terrà il 27 e 28 giugno 2022.
- b) le specifiche motivazioni della astensione, compiutamente espresse nella allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane, trovano fondamento nell'esigenza imprescindibile di reagire alla compromissione del diritto dell'imputato di essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento. La regola stabilita dalla Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza Bajrami (Sez Un. 41736/2019) ha sostanzialmente vanificato il principio di immediatezza del giudizio, così polverizzando un diritto dell'imputato (e di tutte le parti processuali) che era e resta fondamentale nell'architettura del giusto processo: il diritto ad essere giudicato dallo stesso giudice che ha raccolto la prova.
- c) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- d) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- e) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- f) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Data 14.06.2022

Il Segretario

Avv. Rosa Settembre



Il Presidente

Avv. Vincenzo Laudanno

